



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE

*Emanato con Decreto 19 marzo 2008, n.12776
Ultime modifiche emanate con Decreto 20 dicembre 2016, n. 1092
Entrate in vigore il 9 gennaio 2017*



UFFICIO FORMAZIONE POST LAUREAM
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 219061-9062 – Fax +39 0332 219059
Email: post.lauream@uninsubria.it – PEC: atenco@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 – Codice IPA USIns
Chiaramente Insubria!

Piano I

Orari al pubblico
Mercoledì: 14.00 – 16.00
Venerdì: 9.30 – 12.00
(su appuntamento)



**REGOLAMENTO
DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE**

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Generalità..... | 3 |
| Art. 2 - I Corsi di Master universitario | 3 |
| Art. 3 - Altri corsi di alta formazione..... | 4 |
| Art. 4 - Istituzione e rinnovo dei corsi | 4 |
| Art. 5 - Corsi con soggetti terzi | 4 |
| Art. 6 - Proposta di attivazione dei corsi..... | 5 |
| Art. 7 - Organi direttivi del corso | 6 |
| Art. 8 - Programma del corso | 6 |
| Art. 9 - Frequenza, valutazione..... | 7 |
| Art. 10 - Piano finanziario | 7 |
| Art. 11 - Conferimenti di incarichi a personale esterno | 8 |



Art. 1 - Generalità

1. L'Università promuove e realizza, secondo la normativa vigente, corsi di alta formazione che rispondono alle esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione professionale, anche in relazione alle richieste del mercato del lavoro.
2. Le tipologie di corsi di alta formazione, che rientrano nel presente regolamento sono previste dal Regolamento Didattico di Ateneo vigente agli articoli 8 e 9 ed in particolare sono:
 - a. Corsi di Master universitari;
 - b. Corsi di perfezionamento;
 - c. Corsi di aggiornamento professionale, culturale, di formazione permanente e ricorrente per adulti e lavoratori;
 - d. Corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, anche integrative per studenti iscritti ai corsi di studio;
 - e. Corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Art. 2 - I Corsi di Master universitario

1. I Master universitari sono titoli di studio riconosciuti a livello nazionale. La denominazione "Master universitario", si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 e all'articolo 7 comma 4 del D.M. n. 270/2004 e disciplinati dal presente regolamento, ovvero ai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea di I e II livello, con rilascio dei titoli di Master universitari rispettivamente di I e II livello. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per accedere al Master universitario è deliberata dal Comitato Scientifico Didattico del Master nel rispetto della normativa vigente.
2. I Master universitari possono essere annuali, con durata anche superiore ai 12 mesi, biennali e biennali part-time. Quest'ultima tipologia prevede l'acquisizione delle conoscenze di un corso annuale nell'arco di due anni ed è rivolta a favorire gli studenti lavoratori che possano avvalersi anche di particolari agevolazioni in termini di orari di lezione e tirocini.
3. I Master universitari possono prevedere l'iscrizione, nei limiti stabiliti da ciascun bando, anche a singoli moduli, con requisiti di ammissione, frequenza e valutazione parificati al corso di Master stesso, al termine dei quali è rilasciato dal Direttore del corso per i singoli moduli apposito attestato di frequenza con valutazione del merito.
4. I Master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di:
 - a. laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - b. titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
 - c. titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
5. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:
 - a. laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - b. laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - c. laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
 - d. titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.



Art. 3 - Altri corsi di alta formazione

1. L'Università può attivare, nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 1, altri corsi di alta formazione e di formazione continua e permanente che, in risposta alle esigenze di approfondimento e aggiornamento scientifico e culturale o riqualificazione professionale in determinati settori di studio e di lavoro, tengano conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità anche a livello internazionale promuovendo la formazione sia di figure professionali altamente specializzate sia di figure professionali caratterizzate da competenze trasversali in ambito applicativo e teorico.
2. I corsi di perfezionamento sono aperti ai possessori di:
 - a. laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - b. laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - c. laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - d. diploma universitario;
 - e. laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
 - f. titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
3. I corsi di formazione sono aperti ai possessori di:
 - a. diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno quadriennale o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.

Art. 4 - Istituzione e rinnovo dei corsi

1. I corsi di cui all'articolo 1 comma 2.a (Master) sono proposti dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvati, secondo le rispettive competenze dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I corsi sono istituiti con provvedimento rettorale.
2. I corsi di cui all'articolo 1 comma 2 lettere b, c, d, e sono approvati direttamente dai Consigli di Dipartimento e comunicati al Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
3. Al fine di ottimizzare l'organizzazione e pubblicizzazione dei corsi di Master universitario, le proposte di istituzione e rinnovo sono approvate di norma dagli Organi competenti entro il 30 aprile di ciascun anno per i corsi con avvio previsto tra il 1 ottobre e il 28 febbraio dell'anno accademico successivo ed entro il 30 settembre di ciascun anno per i corsi con avvio previsto tra il 1 marzo ed il 30 settembre dell'anno accademico successivo. Nel caso di partecipazione a bandi di finanziamento esterno o per attivazione con altri soggetti, le scadenze indicate per i corsi di Master universitario potranno subire modifiche in relazione ai termini previsti dal bando stesso o agli accordi stabiliti tra le parti.

Art. 5 - Corsi con soggetti terzi

1. Possono essere istituiti Master in collaborazione con soggetti terzi, ovvero con altri Atenei e con soggetti pubblici o privati anche stranieri, sulla base di appositi accordi approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo competenza, che prevedono il rilascio di un titolo o attestato dell'Ateneo.
2. Per i corsi di cui all'articolo 1 c.2 b, c, d, e il Consiglio di Dipartimento delibera direttamente le convenzioni con i soggetti terzi.
3. La convenzione deve definire, tra l'altro, il piano didattico, il Comitato Scientifico Didattico (ove previsto), l'assunzione degli oneri di gestione e di funzionamento del percorso formativo, la quota

d'iscrizione, l'individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del corso, l'eventuale ripartizione delle quote di bilancio in caso di partecipazione al funzionamento, le modalità di rilascio del titolo, per i Master anche congiunto con altri Atenei in conformità con il D.M. 270/2004 articolo 3 comma 10, o dell'attestato. La convenzione è sottoscritta dal Rettore o suo delegato.

4. Soggetti pubblici o privati, anche stranieri, possono proporre l'attivazione di corsi al Rettore, che prevedono il coinvolgimento di personale docente, specifiche professionalità e strutture dell'Ateneo. Il Rettore, sentito il parere dei Dipartimenti e delle Strutture interessate, sottopone la proposta per l'approvazione, secondo le rispettive competenze, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La gestione amministrativa di tali corsi deve essere conforme alle norme del presente regolamento.

Art. 6 - Proposta di attivazione dei corsi

1. Le proposte di attivazione di corsi devono illustrare gli obiettivi formativi e gli eventuali sbocchi occupazionali e debbono altresì contenere:
 - a. la denominazione del corso, compreso tra le categorie di cui all'articolo 1;
 - b. il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione delle ore di lavoro necessarie per la loro acquisizione, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali se previste;
 - c. il parere di regolarità tecnica sul piano didattico dei corsi del Manager della qualità (MDQ) o altro delegato dal Direttore del Dipartimento di competenza;
 - d. la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - e. il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non sarà attivato e le modalità di ammissione;
 - f. i titoli di studio o eventuali qualifiche professionali richieste per l'ammissione;
 - g. l'elenco degli insegnamenti, con l'eventuale articolazione in moduli, per i Master con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative, con i crediti formativi universitari eventualmente attribuiti;
 - h. il piano finanziario, sia con riguardo al contributo richiesto ai frequentanti sia con riferimento ai costi per la docenza, alle spese di funzionamento, alla gestione amministrativa, la quota di Ateneo nonché le eventuali spese per strumentazione ed attrezzature (il piano deve essere validato dal Segretario di Dipartimento - SAD garantendo la correttezza dei dati finanziari);
 - i. l'individuazione della struttura amministrativa – contabile dell'Ateneo titolare dei fondi, determinata tra i Centri di responsabilità, per quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - j. l'individuazione delle risorse impiegate per la gestione delle procedure di progettazione, organizzative ed amministrativo-contabili dei corsi;
 - k. gli eventuali enti e soggetti terzi che collaborano allo svolgimento del corso o a finanziarlo in tutto o in parte, con allegata convenzione o lettera d'impegno;
 - l. per i corsi di area medica, la autorizzazione, ove necessaria, della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi dei corsi medesimi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
 - m. i componenti degli Organi direttivi del corso e il Centro di responsabilità che gestisce i fondi per le esigenze del corso.



2. La proposta di attivazione è subordinata alle condizioni riferite al finanziamento previsto ed al numero minimo di adesioni stabilito.
3. L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi può costituire adempimento dei propri doveri didattici nel limite massimo stabilito dal Senato Accademico.
4. L'attività di docenza interna dovrà essere almeno pari al 20% del monte ore complessivo.
5. Ai docenti che svolgono attività nei corsi al di fuori del proprio monte ore può essere attribuito un compenso, predeterminato nel piano finanziario, a carico delle entrate esterne.
6. I docenti di Strutture non proponenti devono acquisire l'autorizzazione della Struttura di appartenenza.
7. L'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dipendenti dell'Università) e per docenti esterni all'Università non può superare Euro 80,00 lordi percipiente derogabile fino a un massimo di Euro 150,00 qualora l'importo orario eccedente gli 80,00 Euro sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni.
8. Per l'affidamento degli incarichi di docenza al personale tecnico-amministrativo dipendenti dell'Università si applica quanto previsto dal Manuale di amministrazione e contabilità.

Art. 7 - Organi direttivi del corso

1. Il coordinamento dell'attività formativa del corso è affidato agli Organi direttivi che sono, per i Master universitari il Comitato Scientifico Didattico ed il Direttore del corso che lo presiede, per gli altri corsi il Direttore. Tale figura è individuata tra il personale docente dell'Ateneo. Il Comitato Scientifico Didattico è composto da almeno tre membri e non meno della metà devono essere docenti dell'Ateneo. Possono essere membri del Comitato professori e ricercatori anche di altre Università sia italiane sia estere, ed esperti. Nei corsi di Master istituiti con soggetti terzi la convenzione regola la composizione del Comitato, fatto salvo il numero minimo previsto, ed in ogni caso non meno della metà dei componenti devono essere docenti universitari. Il Comitato può nominare al suo interno un coordinatore. Alla conclusione dei corsi il Direttore trasmette al Dipartimento proponente una relazione sulle attività svolte.

Art. 8 - Programma del corso

1. I corsi possono comprendere attività didattica frontale, didattica interattiva e a distanza, tirocini formativi e di orientamento e altre metodologie formative. I corsi possono prevedere il rilascio dei crediti formativi universitari (un CFU corrisponde a 25 ore impegno omnicomprendivo di lezioni, studio individuale, laboratori, tirocinio, lavori di gruppo, et cetera.)
2. Per i Master universitari all'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti formativi universitari complessivi. L'attività didattica formale dei Master è distribuita in un periodo non inferiore a sei mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento.
3. Per i Master universitari possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del percorso, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, conoscenze ed abilità ai sensi del D.M. 270/2004 articolo 5 comma 7. Le attività formative riconoscibili devono essere di livello post laurea. Il Comitato verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.



Art. 9 - Frequenza, valutazione

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria. E' ammessa l'assenza alla didattica frontale o pratica per giustificati motivi. La percentuale di assenze giustificabili è determinata per ogni corso dall'Organo direttivo di competenza e non può essere comunque superiore al 25% del monte ore del corso. Il conseguimento dei crediti per ciascuna attività è subordinata a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite. Le verifiche periodiche e la prova o le prove finali danno luogo a votazioni.
2. Nel caso dei Master universitari la votazione delle prove intermedie è espressa in trentesimi o idoneità e quella per la prova finale è espressa in centesimi.
3. La commissione per la prova finale dei Master universitari, composta da almeno due membri, è nominata, su proposta del Direttore del corso, dal presidente della struttura di afferenza. Se il corso afferra a più strutture didattiche la commissione per la prova finale è nominata con provvedimento congiunto dei presidenti delle strutture didattiche coinvolte.

Art. 10 - Piano finanziario

1. La copertura finanziaria delle spese dell'intera gestione del corso è assicurata:
 - a. dai contributi dei frequentanti;
 - b. da eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni;
 - c. da stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. da risorse eventualmente assicurate dal Dipartimento proponente.
2. Le somme del piano finanziario costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione del corso.
3. L'ammontare di eventuali somme destinate alla copertura di borse di studio per gli iscritti è una disponibilità aggiuntiva alla copertura finanziaria del corso (non soggette alle ritenute previste dall'art.11 c. 6 e 8 del Manuale di amministrazione e contabilità.).
4. La gestione sia dell'iter di approvazione dei Master universitari, delle procedure d'ammissione, delle carriere studenti e del rilascio del titolo di studio, è effettuata dal competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
5. La gestione delle procedure di progettazione, organizzative ed amministrativo-contabili dei corsi sono effettuate da specifiche risorse individuate e messe a disposizione dal Dipartimento proponente le quali, nel rispetto della vigente normativa in materia, devono garantire una gestione rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza necessari.
6. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Bilancio di Ateneo a titolo di rimborso spese.
7. Il Consiglio di Amministrazione, qualora contenuto nella proposta di attivazione e con motivazione espressa, può stabilire in sede di approvazione del piano finanziario una deroga alla quota a favore del Bilancio Universitario.
8. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Fondo Comune di Ateneo.
9. Per il conferimento di incarichi professionali individuali si rimanda al Manuale di amministrazione e contabilità.

Art. 11 - Conferimenti di incarichi a personale esterno

1. Per il conferimento di incarichi nei corsi di Master universitario di I e II livello e per le ulteriori tipologie di corsi di Alta Formazione si applica le seguente procedura di valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti:
 - a. Il Consiglio del Dipartimento proponente, in sede di approvazione del progetto, delibera l'assegnazione al Direttore del corso dei compiti di selezione, conferimento incarichi e liquidazione degli stessi, nei limiti del piano finanziario e dei poteri dei Dipartimenti. Nomina la Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, presieduta dal Direttore del corso coadiuvato da altri due docenti o ricercatori di ruolo;
 - b. Il Direttore emette il Bando di selezione, pubblicato sulle pagine web della struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione per almeno 10 giorni;
 - c. Il Bando di selezione può essere emesso anche sotto condizione di effettiva disponibilità economica dei fondi derivati dalle iscrizioni degli allievi al raggiungimento del numero minimo prefissato;
 - d. Il Bando deve indicare i termini di scadenza e modalità di presentazione delle domande, i titoli di accesso, l'insegnamento per cui è richiesta la selezione, il costo orario e numero di ore richiesto, il periodo previsto di svolgimento della prestazione, i criteri di selezione;
 - e. Le domande devono pervenire alla struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione, allegando il proprio curriculum vitae, secondo le modalità specificate nel Bando;
 - f. La Commissione per la valutazione comparativa approva il verbale di attribuzione motivata dell'incarico e la relativa graduatoria;
 - g. All'esito della procedura di selezione è data opportuna pubblicità sulle pagine web della struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione. L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né al titolo di "professore a contratto" né ad ulteriori attività di Ateneo.
2. Il conferimento e la liquidazione dell'incarico avvengono, accertate a priori la disponibilità economica nei limiti del progetto approvato ed a posteriori l'effettivo svolgimento della prestazione sul registro dell'attività, mediante contratto di diritto privato e lettera di liquidazione a cura del Direttore del corso.
3. E' ammesso, con delibera motivata della Commissione per la valutazione comparativa, l'affidamento senza selezione nei seguenti casi: ad eminenti studiosi, italiani o stranieri, che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale ed internazionale; per incarichi riguardanti la partecipazione a convegni – seminari o singole docenze (comprese in una sola giornata di attività).
4. Per l'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si rimanda alle procedure dello specifico Regolamento. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rimanda al "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento".